



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN VIA VENERQUE, COSTITUITI DA PALESTRA, PALESTRINA, CAMPO DA CALCETTO, CAMPO DA BOCCE CAMPO DA BEACH VOLLEY E AREA ANNESSA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE, PER IL PERIODO DALL' 01.07.2019 AL 30.06.2023.

Art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO E DURATA

Il COMUNE DI RIVOLI VERONESE intende affidare in concessione a terzi la gestione degli impianti sportivi comunali costituiti da:

1. palestra comunale sita in via Venerque;
2. palestrina comunale sita in via Venerque;
3. campo da calcetto sito in via Venerque;
4. campo da beach volley sito in via Venerque;
5. campo da bocce sito in via Venerque;
6. area annessa pertinenziale come da planimetria allegata e contornata in rosso.

La concessione a gestire l'impianto avrà la durata di **anni quattro** a decorrere dal **01.07.2019 fino al 30.06.2023**. Potrà essere concessa proroga per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova gara, per un massimo di mesi 6. Potrà essere inoltre rinnovato l'affidamento alle stesse condizioni dell'aggiudicazione per ulteriori 4 anni su insindacabile giudizio dell'Ente.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando i soggetti che hanno in gestione per il Comune di Rivoli Veronese altri impianti sportivi, fatta eccezione per gli impianti oggetto del presente Bando.

La gestione delle strutture dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste nel presente capitolato.

L'affidamento avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i sotto indicati criteri, che saranno valutati da un'apposita commissione, con specifico riferimento all'attività sportiva svolta dal praticante, nel rispetto dell'omologazione della struttura principale, destinata alla pratica del Basket e della pallavolo, con attribuzione dei punteggi sotto riportati:

A) OFFERTA ECONOMICA – CANONE OFFERTO 10 punti

Aumento sul canone minimo annuo di **€ 1.500,00**, offerto al Comune per la gestione.

Il punteggio massimo pari a 10 punti verrà attribuito all'offerta che presenterà il maggior canone rispetto al minimo fissato. Per le altre offerte il punteggio sarà calcolato con un criterio di proporzionalità in base a quanto offerto, rapportato al minimo posto dall'Amministrazione

B) ALTRI ELEMENTI RICHIESTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (tot. 90 punti)

a) Esperienza nel settore gestionale/utilizzo impianti sportivi comunali

Punteggio max **punti 5**

Un punto per anno.

b) Svolgimento attività sportiva diretta nelle discipline per cui la palestra è omologata

Punteggio max **punti 10**

Basket e pallavolo.

b) Radicamento nel territorio

Punteggio max **punti 45**

- Attività sportiva svolta nel territorio comunale (due punti per anno, fino a un massimo di 10 punti)
- Numero di iscritti residenti nel territorio comunale nella stagione sportiva 2015/2016:
un punto ogni 5 (cinque) iscritti fino a un massimo di 20 punti

Il numero degli iscritti è riferito al dato risultante dal libro dei soci, o comunque documentabile, alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande.

c) Predisposizione di un progetto relativo all'organizzazione di una "Festa dello Sport" da realizzarsi durante i mesi da giugno e settembre e da svolgersi per una durata minima di 7 giornate, possibilmente non in



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

sovrapposizione con altri eventi organizzati da altre Associazioni o dall'Amministrazione comunale all'interno del territorio e/o preferibilmente in collaborazione con il gestore di altri impianti sportivi comunali.

Punteggio max **punti 10**

d) Qualità del progetto di attuazione del servizio di gestione.

Punteggio max **punti 5**

L'offerta tecnica dovrà essere corredata del progetto (massimo 50 righe) contenente nel dettaglio i profili economici e tecnici della gestione. In particolare deve essere indicata la composizione della struttura con cui si intende operare, il numero delle unità operative impiegate con l'attribuzione delle varie mansioni.

e) Diffusione dello sport tra le varie fasce sociali.

Punteggio max **punti 10**

Iniziativa per l'incentivazione all'utilizzo delle strutture sportive rivolte al pubblico in generale.

Dovrà essere prodotta la descrizione dettagliata e puntuale di una o più iniziative.

max punti 5

Iniziativa per l'incentivazione all'utilizzo delle strutture sportive da parte dei giovani.

Dovrà essere prodotta la descrizione dettagliata e puntuale di una o più iniziative.

max punti 5

L'allegato capitolato è finalizzato alla stipulazione di una convenzione per la Gestione degli impianti sportivi comunali definita a norma di legge "Concessione di servizi" da affidare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'affidamento del servizio verrà effettuato a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore.

f) Accreditemento presso enti/federazioni sportive.

Punteggio max **punti 5**

Art. 2 - IMPIANTI SPORTIVI

1) PALESTRA COMUNALE

La Palestra comunale è adibita all'attività scolastica ed extra-scolastica, pertanto durante le ore mattutine negli orari stabiliti dall'Istituto Comprensivo e dal Comune deve essere dato libero accesso per tali attività.

Il Concessionario si obbliga a gestire la Palestra Comunale con l'impianto di illuminazione, spogliatoi, uffici, bagni di via Venerque. La gestione dell'uso dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute all'art. 8 del presente capitolato, in particolare nel rispetto degli obblighi previsti all'art. 8.

2) PALESTRINA COMUNALE

La Palestrina comunale è adibita all'attività sociale, pertanto dovranno essere riservate e programmate ore in concessione a privati/associazioni ecc. che ne facciano richiesta secondo i vigenti regolamenti comunali.

Il Concessionario si obbliga a gestire la Palestrina comunale con l'impianto di illuminazione, spogliatoi, bagni di via Venerque. La gestione dell'uso dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute all'art. 8 del presente capitolato.

3) CAMPO DA CALCETTO

Il Concessionario si obbliga a gestire il campo da calcetto di via Venerque con relativo impianto di illuminazione.

La gestione dell'uso dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, nonché dello specifico regolamento comunale vigente.

4) CAMPO DA BEACH VOLLEY

Il Concessionario si obbliga a gestire il campo Beach Volley con l'impianto di illuminazione, ed area circostante. La gestione dell'uso dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, in particolare nel rispetto degli obblighi previsti all'art. 8 del presente capitolato.

Nel corso della gestione dovrà essere data la precedenza nell'utilizzo dell'impianto, compatibilmente con le attività del Concessionario, alle squadre promosse da Società o Associazioni che hanno sede e Dirigenza in Rivoli Veronese;

5) CAMPO DA BOCCE

Il Concessionario si obbliga a gestire il campo da bocce con assunzione di tutti i costi di esercizio. La gestione comprende l'utilizzo, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria, la gestione della sicurezza. La gestione dell'uso dell'impianto avverrà secondo quanto disciplinato nel presente capitolato, con particolare riferimento all'art. 8 del presente capitolato.

6) AREA PERTINENZIALE

Il Concessionario si obbliga a gestire l'area pertinenziale con assunzione di tutti i costi di esercizio. La gestione comprende l'utilizzo, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria, il taglio dell'erba, la gestione della sicurezza. La gestione dell'uso dell'impianto avverrà secondo quanto disciplinato nel presente capitolato, con particolare riferimento all'art. 8.



C O M U N E D I R I V O L I V E R O N E S E

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

Art. 3 - MIGLIORIE E TRASFORMAZIONI

Il concessionario non potrà apportare alcuna trasformazione strutturale agli impianti sportivi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e l'acquisizione dei regolari permessi previsti dalle norme vigenti.

Per eventuali migliorie realizzate a cura e spese del Concessionario, il Comune all'atto dell'autorizzazione stabilirà l'eventuale rimborso o compartecipazione alle spese e le modalità e tempi di rimborso.

Nulla sarà dovuto dal Comune per le migliorie dallo stesso non autorizzate, durante o alla fine della gestione.

Art. 4 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

Il gestore è responsabile per danni a persone o cose, ivi compresi i danni relativi agli impianti, cagionati durante il periodo di affidamento degli impianti, pertanto si obbliga a stipulare per tutta la durata dell'affidamento una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve o eccezioni.

Il gestore dovrà quindi provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia degli eventuali danni cagionati nel corso dell'attività, nonché una polizza infortuni nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori e dirigenti.

Nel caso i danni fossero causati da enti, associazioni o privati autorizzati alla fruizione dell'impianto, il gestore è autorizzato a rivalersi nei confronti degli stessi.

Il gestore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all'interno dell'impianto e relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria attività svolte, norme vigenti in materia di sicurezza e spettacoli pubblici).

Il Concessionario è obbligato nei confronti del proprio personale (collaboratori - volontari e non – ed altro personale di cui si avvale per lo svolgimento del servizio di gestione) ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti in materia.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro si troverà ad entrare in contatto.

In particolare, si dovrà rispettare quanto prescritto dal [Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014](#), emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE **contro la pedofilia**, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Secondo **l'art. 2 del Decreto**, in vigore dal 6 aprile 2014, **di integrazione al Testo Unico in materia di casellario giudiziale**, D.P.R. n. 313/2002, si prevede che, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare l'inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l'inesistenza dell'interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l'allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontanano la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Art. 5 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Per l'utilizzo degli impianti sportivi elencati all'art. 2 è data priorità a gruppi o società sportive operanti nel territorio di Rivoli Veronese che promuovono attività sportiva di base, secondo il seguente criterio:

- a) attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva;
- b) attività di promozione sportiva, corsi campus per minori;
- c) allenamenti;
- d) attività amatoriali.

Dovrà inoltre essere consentito l'accesso a tutti i gruppi locali che ne facessero richiesta scritta al Concessionario, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, secondo il tariffario vigente.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

Gruppi di non residenti possono svolgere attività, compatibilmente con la disponibilità di calendario, una volta soddisfatta la domanda locale.

Il Concessionario si obbliga, nei limiti della disponibilità ad autorizzare l'accesso agli impianti sportivi a tutti i gruppi, associazioni e società sportive che intendono svolgere attività sportiva negli stessi.

Il Concessionario concorda con coloro che richiedono l'uso degli impianti i giorni e le fasce orarie di utilizzo da assegnare a ciascun soggetto richiedente, garantendo priorità nella fascia oraria pomeridiana anteriore alle 20.00 dei giorni da lunedì a venerdì, ai settori giovanili delle associazioni e società sportive dilettantistiche locali.

Si precisa che, ai fini del servizio oggetto del presente documento, con la locuzione "locali" si intendono le associazioni, i gruppi e società sportive o i privati che abbiano residenza o sede legale ed operativa nel Comune di Rivoli Veronese o che svolgano attività sportiva con squadre composte prevalentemente (almeno il 50%) da residenti nel Comune di Rivoli Veronese, con precisazione che, per il calcolo della suddetta percentuale, si fa riferimento alla singola squadra che utilizza la struttura e non al complesso degli iscritti all'associazione o società sportiva.

Il Concessionario dovrà applicare le tariffe determinate dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale.

Le tariffe, come determinate dal Comune di Rivoli Veronese, saranno applicate e riscosse direttamente dal Concessionario, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente capitolato.

Art. 6 - CALENDARIO D'USO

Il calendario d'uso delle strutture per le attività sportive promosse dal Concessionario correlato dalle domande delle Associazioni, Società e privati che ne hanno fatto richiesta di utilizzo, dovrà essere predisposto **entro il 30 Giugno** di ogni anno (in prima applicazione entro il 30 settembre 2019) e trasmesso entro tale data alla Giunta Comunale per eventuali valutazioni. In particolare la Giunta Comunale potrà richiedere una maggiore differenziazione delle attività sportive svolte.

Su richiesta, dovranno essere previsti spazi e orari finalizzati a favorire l'inserimento per i soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di Rivoli Veronese.

Art. 7 - UTENZE

Il pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e depurazione, metano per riscaldamento, rimangono con intestazione al Comune, che provvederà al pagamento delle stesse.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi sono a carico del Concessionario.

Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti si intendono le seguenti mansioni:

1. Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario;
2. Riparazioni a pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
3. Sostituzione lampadine rotte o bruciate all'interno ed esterno degli edifici, ad esclusione dei fari interni ed esterni, che per la posizione e la loro natura rientrano negli obblighi dell'Amministrazione Comunale;
4. Riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie;
5. Tinteggiature interne degli ambienti;
6. Esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi e circondanti la struttura. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree.
7. Durante il periodo delle vacanze scolastiche, o quando necessita, la struttura dovrà essere messa a disposizione dell'Amministrazione comunale per l'eventuale organizzazione di attività. Pertanto in questo specifico periodo l'utilizzo della struttura dovrà essere concordato con l'Amministrazione comunale che ne ha la priorità e in caso d'uso dovrà garantire la pulizia e la sorveglianza.
8. Interventi di manutenzione ordinaria su recinzioni, manufatti, attrezzature ed impianti esistenti. Nel caso siano necessari interventi sostanziali di manutenzione/modifica/sostituzione, il Concessionario, dovrà concordare preventivamente le lavorazioni ritenute necessarie.

La gestione e conduzione delle centrali termiche, con obbligo di affidamento a ditta specializzata, che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale. Gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento verranno calendarizzati tra l'Amministrazione comunale e il Concessionario. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

Saranno altresì a carico del Concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle sorveglianze, pulizie, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relative ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori.

Si precisa che in caso di collaboratori dipendenti sarà necessario su richiesta del Comune dimostrare la regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi ai fini dell'erogazione del contributo.

Il Concessionario dovrà tenere l'impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l'efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all'accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento e degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all'Ufficio Tecnico Comunale - Patrimonio.

Eventuali manutenzioni straordinarie rese necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell'impianto sportivo, sono a carico del concessionario stesso, il quale ha l'obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d'Ufficio ed imputerà tali oneri al Concessionario, salva la facoltà del Comune stesso di procedere alla risoluzione della convenzione ed il diritto al risarcimento dei danni.

Il rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica di cui all'art. 1 lettere c), d), e) ed f), di cui al presente Capitolato, costituisce obbligo del Concessionario nell'adempimento del servizio di gestione.

La convenzione prevede l'utilizzo da parte della scuola Calzolari, delle strutture, degli impianti interni ed esterni, in orari da concordare e a titolo gratuito.

Il Concessionario si assume l'impegno di presentare, all'Amministrazione comunale, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di gestione della complessiva attività svolta, accompagnata da una dettagliata relazione sul risultato di gestione. Tale relazione sarà attentamente valutata dai competenti uffici, i quali dovranno esprimere in merito un proprio parere.

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione di seguito indicate:

- a) L'erogazione al concessionario di eventuali contributi per attività svolta o interventi effettuati;
- b) Riparazione componenti degli impianti idrici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature interne;
- c) Manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione degli impianti sportivi;
- d) Manutenzione ordinaria fari interni ed esterni;
- e) Sostituzione attrezzature sportive primarie quale l'impianto rete per la pallavolo, le porte sul campo e tabelloni del basket;
- e) Sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
- f) Opere murarie esterne quali intonaci, riparazione tetti, e tinteggiature;
- g) Cambio infissi quali finestre e porte rotte o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
- h) Ripristino tubazioni di scarico acque e fognature;
- i) Messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità con le disposizioni vigenti;
- l) La gestione e conduzione delle centrali termiche, con obbligo di affidamento a ditta specializzata, che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale. Gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento verranno calendarizzati tra l'Amministrazione comunale e il Concessionario. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto;
- m) Le utenze di luce, gas, acqua e depurazione.

Nel caso si rendessero necessari lavori urgenti di manutenzione, fra quelli previsti al presente articolo, indispensabili per assicurare la funzionalità e l'agibilità della struttura, il Concessionario deve urgentemente segnalare gli interventi da effettuare al Comune, che provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, o in accordo scritto col Concessionario lo autorizzerà ad eseguirli rimborsandolo successivamente.

Art. 10 - TARIFFE e BILANCIO DI GESTIONE

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi applicate ad enti, società sportive e privati sono quelle previste dal tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario ha il diritto di esclusiva per l'eventuale pubblicità all'interno dell'impianto, fatti salvi gli oneri relativi ai diritti comunali, la gestione degli spazi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti leggi

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso del campo da calcio e dai proventi pubblicitari confluiscono direttamente nel bilancio del gestore.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

Il Concessionario con l'assunzione della gestione degli impianti accetta le tariffe in vigore determinate dal Comune di Rivoli Veronese con deliberazione di Giunta Comunale. Il Concessionario dovrà emettere ricevuta dei corrispettivi introitati ai sensi del presente articolo, ai fini della redazione del rendiconto economico finanziario annuale della gestione.

Le tariffe per l'uso di tutte le strutture saranno stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, avendo riguardo a che gli introiti dalle tariffe in aggiunta al contributo comunale e ad eventuali altri introiti del Concessionario devono tendere al pareggio di bilancio. Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'IVA.

Il Concessionario deve esporre bene in vista, all'interno degli impianti, le tariffe in vigore.

Egli dovrà inoltre presentare all'Amministrazione comunale il bilancio di gestione degli impianti e quello della società se questa eventualmente coincidesse con il Concessionario entro il 30 giugno di ogni anno.

Dovrà presentare inoltre una Relazione sullo stato della struttura e sui lavori di manutenzione straordinaria che essa necessita e sugli interventi di miglioria.

Art. 11 - CAUZIONE

È facoltà, altresì, del Concessionario prevedere depositi cauzionali da parte degli utenti in relazione all'entità d'uso delle strutture da parte dei singoli soggetti.

La gestione delle cauzioni verrà effettuata dal Concessionario che sarà obbligato a tenere un registro delle cauzioni contenente l'elenco degli importi riscossi e l'indicazione di quelli restituiti o incamerati.

Art. 12 - FINALITA' SOCIALI

Il concessionario metterà a disposizione del Comune di Rivoli Veronese a titolo gratuito degli impianti sportivi comunali siti in via Venerque, costituiti da palestra, palestrina, campo da calcetto, campo da bocce campo da beach volley e area annessa in occasione di particolari eventi organizzati dal Comune di Rivoli Veronese, comunicati all'occorrenza dall'Ente.

Art. 13 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELLE SCUOLE

Le Scuole di Rivoli Veronese dovranno avere a disposizione gli impianti per le ore di educazione fisica previste nel normale orario scolastico e le stesse garantiranno la custodia per tutto il tempo di svolgimento delle loro attività, assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni.

L'utilizzo della Palestra comunale da parte delle scuole è previsto per un numero di circa 400 ore annue che dovranno essere pianificate a inizio stagione.

L'utilizzo della Palestrina da parte di Associazioni Sportive, culturali ecc. finalizzate ad attività culturali, sociali e ricreative sarà concordato con il Concessionario al quale spetterà l'entrata della tariffa oraria nella misura stabilita annualmente dalla G. C. previa intesa con il concessionario.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare gli impianti per le necessità del caso (vedi Piano Comunale di Protezione Civile).

Art. 14 - ORARIO DI APERTURA.

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie concordate con il Comune e gli utenti e comunque secondo il piano di utilizzo delle strutture da loro presentato.

In ossequio alla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 23.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 23.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 00.30 previa presentazione da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Art. 15 - SEDE LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà tenere la propria sede legale presso l'impianto sportivo oggetto del presente capitolato.

Art. 16 - CONTROLLI COMUNALI

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontanano la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nel presente capitolato, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, di chiedere al Concessionario di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto del presente Capitolato.

Si riserva altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione, in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

Art. 17 – REVOCA e RECESSO

Il Comune di Rivoli Veronese ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti per l'affidamento del servizio
- perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio
- accertamento di subappalto del servizio da parte del concessionario
- accertata consapevolezza di reati di evasione fiscale, frode o contro la persona o il patrimonio
- fallimento, messa in liquidazione
- accertata violazione degli obblighi contrattuali e violazione nei rapporti con l'utenza
- ogni altra inadempienza, anche non espressamente prevista nel presente articolo, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso all'Amministrazione Comunale con raccomandata A/R. In caso di **recesso**, prima della scadenza della convenzione, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune e sarà tenuto a rimborsare allo stesso il corrispettivo di gestione già introitato proporzionalmente ridotto per il numero di mesi di mancata gestione.

In caso di mancato rispetto del termine di preavviso il Comune potrà rivalersi applicando una penale pari all'intero corrispettivo dovuto per la gestione degli impianti.

Art. 18 - AREE ESTERNE

Il Concessionario, in accordo con l'Amministrazione Comunale ed in collaborazione con le Associazioni e Gruppi Sportivi, può organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative o di spettacolo anche nelle aree esterne, in particolare durante il periodo estivo. Per l'eventuale somministrazione di bevande o spuntini, il Concessionario si impegna a rispettare e far rispettare tutte le normative vigenti, rimanendone in ogni caso unico responsabile. Il Concessionario prende atto dell'esistenza nell'area data in concessione, altre attività (Magazzino Comunale, magazzino Protezione Civile, Palestrina), impegnandosi a non ledere o danneggiare in alcun modo lo svolgimento dei servizi altrui.

Art. 19 – CANONE ANNUO DI CONCESSIONE

Il Concessionario assume l'obbligo di corrispondere al Comune un canone annuo di concessione dell'importo di € che dovrà essere versato entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 20 - REGISTRAZIONE

Gli obblighi ed oneri derivanti dal presente capitolato saranno regolati da apposita scrittura privata non autenticata tra le parti che sarà sottoposta a registrazione fiscale nel solo caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese contrattuali saranno a carico del Concessionario.

Art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE

E' vietato al Concessionario di concedere e sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione pena l'immediata risoluzione della stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e applicazione della presente convenzione, se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il competente Foro è quello di Verona.

Per tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono il proprio domicilio legale:

- Il Comune di Rivoli Veronese, presso la residenza municipale, piazza Napoleone I, 3 – Rivoli Veronese;
- Il Concessionario presso l'immobile oggetto di concessione.

Art. 24 - PENALITA'

Ogni inadempimento del concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione è contestato per iscritto con l'assegnazione di congruo termine, non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni.



C O M U N E D I R I V O L I V E R O N E S E

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà stabilita a carico del Concessionario una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Valutate le eventuali giustificazioni l'Amministrazione procederà, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste trattenendone l'importo dalla rata da corrispondere.

Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti
- mancata attuazione o carenza della pulizia dei locali
- irregolarità nella affissione delle tariffe
- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria
- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento delle tariffe

Art. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del **D.Lgs. n. 196/2003** (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018). In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc.).

Art. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Marco Gamberoni, Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 27 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Art. 28 - GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Sono a carico del Concessionario la fornitura dei sacchetti per la raccolta della frazione secca, della plastica, della carta e della frazione umida. È obbligo dell'appaltatore svolgere la raccolta differenziata dei rifiuti e di riporre i rifiuti differenziati fuori dallo stabile secondo il calendario asporto rifiuti adottato dal Comune di Rivoli Veronese.

ALLEGATI

1. Planimetria catastale degli impianti sportivi esistenti "Allegato A1".

f.to Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Marco Gamberoni